

Doc. XVI
n. 2-ter

RELAZIONE DI MINORANZA
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E
DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, TESEI Donatella e URRARO Francesco

(RELATORE GRASSO)

SULLA

**QUESTIONE DEL SEGGIO NON ASSEGNATO
NELLA REGIONE SICILIA**

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2019

INDICE

1. SULLA QUESTIONE DEL SEGGIO NON ASSEGNATO NELLA REGIONE SICILIA	Pag.	3
2. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD UN CANDIDATO SUPPLENTE APPARTENENTE ALLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE	»	3
3. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD ALTRA LISTA	»	4
4. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD UN CANDIDATO DELLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE IN CIRCOSCRIZIONI DIVERSE	»	4
5. SULL'IPOTESI DI MANCATA ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO	»	6
6. CONCLUSIONI	»	8

1. SULLA QUESTIONE DEL SEGGIO NON ASSEGNATO NELLA REGIONE SICILIA

Premesso che nelle ultime elezioni del Senato della Repubblica alla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia-02 sono stati assegnati quattro seggi, atteso che la candidata in detta lista Catalfo è risultata eletta in un collegio uninominale (Sicilia-08 Catania) e che la medesima lista non aveva ulteriori candidati né nel collegio plurinominale Sicilia-02 né nella relativa circoscrizione, l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di Appello di Palermo ha lasciato vacante il seggio rimettendo il caso alla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica, organo competente alla verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato della Repubblica.

Considerato che nella fattispecie il MoVimento 5 Stelle ha eletto tutti i candidati presentati nei collegi plurinominali e uninominali della circoscrizione Sicilia, ai fini dell'assegnazione del seggio rimasto vacante, nel corso dell'istruttoria condotta dalla Giunta, in base alla disciplina costituzionale e legislativa vigente, sono state prospettate quattro soluzioni:

- a) attingere dall'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentati nel collegio plurinominale di riferimento dal MoVimento 5 Stelle;
- b) assegnare il seggio alla lista, non necessariamente del MoVimento 5 Stelle, che nella circoscrizione Sicilia ha riportato i maggiori resti;
- c) attingere dall'elenco dei candidati non eletti delle liste del MoVimento 5 Stelle in altre circoscrizioni;
- d) lasciare vacante il seggio di cui trattasi.

Si passa quindi all'analisi delle soluzioni prospettate:

2. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD UN CANDIDATO SUPPLENTE APPARTENENTE ALLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

Si osserva che la previsione degli elenchi di candidati supplenti è finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse. Questa operazione si svolge prima delle elezioni, in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni e non possono essere elette.

Tale previsione presenta un meccanismo di funzionamento e risponde ad una *ratio* diversa da quella di cui si discute, cioè di individuare i candidati cui assegnare i seggi rimasti vacanti a seguito delle elezioni. Essa dunque non pare suscettibile di essere applicata in via analogica al caso in esame, stante la diversità di presupposti e di esigenze sottese ai casi che essa è volta a regolare.

D'altra parte, ove si consentisse di attingere dopo le elezioni dagli elenchi di supplenti presentati ai sensi dell'articolo 18-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si potrebbe determinare una violazione del principio costituzionale di personalità del voto, che si traduce nel necessario collegamento tra elettori ed eletti, in quanto potrebbe risultare eletto un candidato che non abbia partecipato alle elezioni né nel collegio di cui si tratta né altrove. Si noti peraltro che l'effettiva conoscibilità dei candidati è volta a garantire agli eletti il necessario sostegno dell'indicazione personale da parte dei cittadini. Si tratta di un elemento che è considerato indefettibile da parte della giurisprudenza costituzionale, come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014, e che giustifica i limiti stringenti posti alla lunghezza delle liste da parte della normativa vigente.

3. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD ALTRA LISTA

La seconda soluzione prospettata consiste nell'assegnare il seggio alla lista, diversa dal MoVimento 5 Stelle, che nell'ambito della circoscrizione abbia riportato i più alti resti.

Rispetto a questa soluzione però occorre anzitutto chiedersi se si possa ritenere ammissibile l'attribuzione dei seggi spettanti ad una lista diversa da quella che, in base al riparto effettuato per legge (articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993), ne avrebbe avuto diritto. La risposta è ovviamente negativa.

Esistendo il principio democratico (articolo 1 della Costituzione) e il principio di uguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione) è evidente come un simile metodo corrisponderebbe a una violazione della volontà degli elettori che avevano contribuito all'assegnazione del seggio alla lista deficitaria.

Un dato infatti appare certo: le leggi elettorali vigenti di Camera e Senato non prevedono una norma di chiusura che preveda l'assegnazione dei seggi vacanti a liste diverse da quella deficitaria, fatta eccezione per le liste appartenenti alla medesima coalizione.

Un simile meccanismo era presente nel cosiddetto "Mattarellum" il quale all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 prevedeva che, qualora dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, non potesse procedersi alla proclamazione dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature, i seggi non assegnati dovevano essere ripartiti tra le altre liste. In seguito, tuttavia, tale meccanismo è stato eliminato a vantaggio di altre clausole di chiusura.

In conclusione va dunque esclusa la possibilità di assegnare il seggio siciliano a liste diverse da quella del MoVimento 5 Stelle.

Non vale a smontare tale conclusione neanche il richiamo al sistema di elezione previsto per i comuni il quale prevede che: "*se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti*" (ex articolo 73, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Questo meccanismo infatti costituisce una restrizione del principio costituzionale di uguaglianza del voto e non è suscettibile di estensione analogica all'elezione del Parlamento, potendo essere ammesso, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. SULL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO AD UN CANDIDATO DELLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE IN CIRCOSCRIZIONI DIVERSE

Questa soluzione, che è quella adottata, a maggioranza, dalla Giunta, non appare coerente col preciso ed indefettibile dettato costituzionale della elezione del Senato "a base regionale" nonché con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato.

In via preliminare, occorre rilevare che la Costituzione circa l'elezione del Senato all'articolo 57, primo comma, prevede espressamente che «il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e al secondo comma, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, stabilisce che «il numero dei senatori elettivi è trecentoquindici», a cui vanno aggiunti i senatori a vita. In relazione, poi, alla ripartizione dei seggi tra le diverse Regioni, oltre a stabilire un numero minimo di sette senatori per Regione (ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta), l'articolo 57 prevede, al quarto comma, che la ripartizione dei seggi sia effettuata «in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Ne risulta una disciplina costituzionale dalla quale si ricava il principio irrinunciabile a cui il legislatore ordinario deve attenersi nel regolare le modalità di elezione del Senato e cioè dell'elezione «a base regionale» che presuppone l'esistenza di un imprescindibile collegamento tra i seggi senatoriali e le Regioni di riferimento, nonché la previsione di 315 senatori elettivi, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, come numero fisso per evitare l'aumento progressivo del numero di senatori in corrispondenza dell'aumento della popolazione secondo il criterio previgente.

Nell'ipotesi di impossibilità di assegnazione di un seggio secondo la legge elettorale vigente, come avvenuto nella fattispecie, bisogna stabilire se il raggiungimento della completezza del *plenum* (315) possa giustificare il sacrificio del requisito del mantenimento del collegamento tra il seggio da assegnare e la circoscrizione della Regione di provenienza.

Le modalità di elezione del Senato della Repubblica sono disciplinate dal decreto legislativo n. 533 del 1993, come innovato da ultimo dalla legge n. 165 del 2017 (cosiddetto "Rosatellum").

Per quanto qui di interesse, occorre richiamare innanzitutto l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, il quale prevede che, al termine delle operazioni di assegnazione dei seggi spettanti, nei collegi plurinominali della Regione, alle liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, «l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione».

Il comma 2 di tale articolo, prevede poi che «qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7».

Per effetto di questo rinvio, i seggi rimasti vacanti al Senato sono assegnati secondo i seguenti criteri:

- 1) in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (comma 2) e dando precedenza a quei resti che non abbiano già fruttato un seggio;
- 2) qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (comma 3);
- 3) quando anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (comma 5). Si noti che, proprio in osservanza della norma costituzionale, ogni passaggio ulteriore dell'assegnazione del seggio fa riferimento «alla circoscrizione».

Non può poi non osservarsi, che l'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 esclude espressamente il rinvio all'articolo 84, commi 4, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ovvero a quelle disposizioni che, per le elezioni della Camera dei Deputati, consentono di attingere dalle altre circoscrizioni in cui la lista deficitaria o, in subordine, le liste ad essa collegate, abbiano riportato i più alti resti.

Siffatta eccezione, evidentemente è stata introdotta in osservanza del limite dell'elezione «a base regionale» di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione.

Pertanto l'unico rinvio alla legge elettorale della Camera dei Deputati, in particolare al citato articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 trova un limite invalicabile nell'unica interpretazione che sia costituzionalmente orientata in relazione all'articolo 57 della Costituzione.

Non può sfuggire anche al più distratto interprete che l'impossibilità di assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione elettorale della Sicilia non può spingere sino all'applicazione nella

fattispecie dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993: norma di chiusura sì, ma per l'assegnazione dei seggi della Camera dei Deputati, che non è applicabile alla fattispecie, stante l'eccezione - che non ammette analogie - dell'articolo 17-*bis* nel suo rinvio all'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che in tale modo verrebbe ad ammettere *contra Constitutionem* l'assegnazione di un seggio fuori dalla Regione, e cioè proprio quello che la disciplina per le elezioni del Senato vuole evitare.

Infatti, se da una parte l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte l'articolo 19 finisce per consentire che i seggi siano assegnati anche secondo le vietate, per il Senato, modalità dell'articolo 84, comma 4.

Vero è che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 stabilisce infatti che «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale si applica l'articolo 86 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». Quest'ultima disposizione, a sua volta, per il caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle «modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5».

Per effetto del doppio rinvio effettuato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e da questo all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5, non può rientrare dalla finestra ciò che non si consente di far entrare dalla porta e cioè l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, essendo assolutamente preminente - perché in linea con la Costituzione - l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio di cui all'articolo 17-*bis*. Un doppio salto mortale pur di violare la norma costituzionale.

A questo riguardo, va chiarito che gli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono in assoluta contraddizione tra loro, che non consente alcun "combinato disposto" avendo finalità e ambiti di applicazione differenti, l'uno per il Senato, l'altro per la Camera dei Deputati.

L'articolo 17-*bis*, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le sole modalità attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati per il Senato. L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*, ma solo ed esclusivamente per la Camera dei Deputati e non per il Senato.

5. SULL'IPOTESI DI MANCATA ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO

Dopo aver escluso anche l'applicazione alla presente fattispecie dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, in quanto non suscettibile di estensione analogica all'elezione del Senato perché in violazione del principio costituzionale del voto "a base regionale", potendo essere ammessa, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, solamente nei casi espressamente previsti dalla legge, non rimane che esaminare la soluzione prospettata della mancanza dell'assegnazione del seggio di cui si tratta, che quindi rimarrebbe vacante per l'intera legislatura.

Con riferimento a questa soluzione si pone anzitutto il problema della legittimità di una composizione del Senato inferiore al numero di trecentoquindici membri elettivi previsto dall'articolo 57, secondo comma 2, della Costituzione.

In proposito va osservato che il Senato della Repubblica non può considerarsi un organo collegiale perfetto, potendosi esso costituire e potendo esso deliberare validamente anche con numeri inferiori al *plenum* prescritto dal 57, secondo comma, della Costituzione.

La stessa legge elettorale, d'altra parte, contempla la possibilità che alcuni seggi rimangano non assegnati per periodi determinati, senza che questo comporti l'invalidità delle deliberazioni nel frattempo assunte dal Senato.

In questo senso anche il combinato disposto degli articoli 19, comma 1, e 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993, da cui risulta che quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio assegnato in un collegio uninominale, si procede ad elezioni suppletive, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Con ciò implicitamente si va ad ammettere che quando la vacanza coincide con il periodo finale della legislatura, il seggio possa legittimamente restare non assegnato.

Già in passato - infatti - le Giunte di Camera e Senato constatarono che era impossibile individuare nella legge elettorale allora vigente un criterio utile ad assegnare i seggi vacanti: per questa ragione si decise di non assegnare il seggio. In particolar modo si può in questa sede richiamare il precedente Senato della IV legislatura: in quella occasione la Giunta, nel procedere alla sostituzione di un senatore, ritenne di non poter procedere perché la lista non aveva candidati non eletti (una simile situazione di è ripresentata in altre legislature: vedasi seduta del 26 ottobre 1971).

Un'ulteriore conferma di tale orientamento si può ricavare dall'approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Mancuso da parte della Camera dei Deputati nella XIV Legislatura. In quella occasione la Camera, «considerata l'impossibilità di individuare un criterio adeguatamente condiviso nel suo fondamento di diritto, tale cioè da risultare in principio generalmente incontrovertibile dal punto di vista politico ed ordinamentale» e «rilevata la legittimità sotto il profilo costituzionale del dato di fatto che la composizione della Camera sia inferiore al *plenum* previsto dal citato articolo 56», prese atto «che non sussistono le condizioni per assegnare i seggi corrispondenti ai deputati plurieletti della lista Forza Italia non attribuiti per insufficienza di candidature della medesima lista in tutte le circoscrizioni».

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha d'altro canto affermato il principio per cui la normativa elettorale deve consentire il corretto funzionamento di un organo costituzionalmente necessario, onde sottrarlo «alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» (vedasi la sentenza n. 47 del 1991 della Corte costituzionale). Non sembra tuttavia possibile potersi fare discendere la necessità di un'effettiva e ininterrotta completezza dell'organo (si veda la relazione del Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati del 15 luglio 2002). Appare dunque chiaro che - seppure sia auspicabile - la legge elettorale non debba necessariamente assicurare che le Camere funzionino nel loro *plenum*: la realizzazione della totalità dei membri prescritti in Costituzione, pur non essendo una condizione di funzionamento del Senato, costituisce comunque un obiettivo a cui la legge elettorale deve necessariamente tendere.

Nell'applicazione della legge elettorale, in ogni caso, è necessario prediligere un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di consentire l'elezione a "base regionale" (articolo 57, secondo comma 2, della Costituzione). Tanto più che nella nostra ipotesi la diminuzione di un solo senatore, da 315 a 314, non comporterebbe nemmeno uno spostamento della maggioranza assoluta, che in ogni caso rimarrebbe fissata in 161.

Una norma di chiusura all'interno della attuale legge elettorale che consentisse di assegnare un seggio al Senato non su base regionale, sarebbe palesemente in contrasto con il dettato costituzionale, posto che la Costituzione è sovraordinata rispetto alla legge elettorale.

Non può ammettersi che una legge ordinaria, qual è quella elettorale, determini di fatto una modifica del dettato costituzionale. La legge elettorale vigente ha evidentemente delle falle, e il Parlamento dovrà porvi rimedio. D'altronde si ricorderà che questa legge (il cosiddetto "Rosatellum") ebbe un cammino non proprio largamente condiviso. Il Governo di allora vi pose la questione di fiducia, espropriando il Parlamento di una sua prerogativa e non consentendo in Senato nemmeno la discussione generale. Scelta che, come noto, stigmatizzai fortemente da Presidente del Senato.

6. CONCLUSIONI

In conclusione, da un lato, la previsione di un numero fisso di senatori elettivi, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, richiede che la legge elettorale sia formulata in modo da consentire “tendenzialmente” che il Senato sia composto di un numero di senatori elettivi corrispondente a quello indicato in Costituzione; dall’altro lato, il requisito dell’elezione «a base regionale» presuppone l’esistenza di un collegamento tra i seggi senatoriali e le Regioni di riferimento.

La risoluzione di tale contrasto, dato che la legge elettorale non consente l’assegnazione del seggio nella circoscrizione Sicilia, richiede dunque di effettuare un bilanciamento tra le diverse esigenze sottese alla disciplina costituzionale. Alla ricerca di un punto di equilibrio costituzionalmente orientato si osserva che la Corte costituzionale nella sentenza n. 44 del 1961 ha, tra l’altro, rilevato che la correzione dei risultati «è atto di innegabile gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati e persino a componenti di altre liste; perciò non è ammessa se non nei casi espressamente indicati dalla legge, non suscettibili di estensione analogica». La vigente legge elettorale prevede la norma di chiusura dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, soltanto per la camera dei Deputati e tale norma non è suscettibile di estensione analogica anche per il Senato, perché in contrasto col dettato costituzionale dell’articolo 57, primo comma, della Costituzione, che viene invece rispettato dall’articolo 17-*bis* stesso; decreto che nel rinvio all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, della legge elettorale della Camera, esclude espressamente quanto previsto dal comma 4, che consentirebbe l’assegnazione del seggio anche di altra circoscrizione.

Pertanto, considerata l’impossibilità di individuare un criterio adeguatamente condiviso nel suo fondamento di diritto, tale cioè da risultare un principio generalmente incontrovertibile dal punto di vista ordinamentale, e rilevata la legittimità sotto il profilo costituzionale del dato di fatto che la composizione del Senato possa essere inferiore al *plenum* previsto dal citato articolo 57, secondo comma, della Costituzione; preso atto che non sussistono le condizioni per assegnare il seggio del collegio plurinomiale Sicilia-02 ad un senatore eletto in altra circoscrizione diversa dalla Sicilia, l’unica soluzione alla mancata assegnazione del seggio siciliano non attribuito dall’Ufficio elettorale regionale presso la Corte di Appello di Palermo presso il Senato della Repubblica consiste nel non assegnarlo e quindi nel farlo rimanere vacante per il resto della XVIII Legislatura.

GRASSO, *relatore di minoranza*